

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PONTONE, MACERATINI, PASQUALI
e LISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1996

Norme per l'immissione nei ruoli dirigenziali di talune
categorie di personale dei soppressi ruoli ad esaurimento
presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, che riprende analogo proposta presentata nella XII legislatura (atto Camera n. 787), si intende provvedere in maniera più immediata, coerente e funzionale alla collocazione del personale inquadrato, dal 13 luglio 1980, nelle qualifiche direttive dei ruoli di direttore amministrativo di prima classe, di direttore di divisione e di ispettore generale, costituiti ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La genesi dell'istituzione di tali ruoli rispose a suo tempo ad una esigenza direttamente collegata all'istituzione della carriera dirigenziale nelle cui qualifiche non poté transitare tutto il personale che, anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, rivestiva la qualifica di ispettore generale, di direttore di divisione o di direttore amministrativo, corrispondenti rispettivamente alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.

Al personale dei soppressi ruoli ad esaurimento sono state attribuite le funzioni vicarie di dirigente, nonché compiti di studio e di ricerca e di attività ispettiva unitamente alla correlativa progressione economica e di carriere contemplata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ivi compresi i benefici previsti dagli articoli 62, secondo e quarto comma, e 73, secondo comma.

Le qualifiche rivestite con decorrenza dal 1980, come formalmente riconosciute, hanno quindi consentito l'affidamento di funzioni proprie del ruolo dirigenziale.

Nelle precedenti legislature si è verificato che, per la promozione a dirigente superiore, il servizio prestato dai funzionari nel ruolo ad esaurimento è stato valutato come servizio prestato di primo dirigente in merito all'applicazione dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Da ciò appare evidente che, così come è stato rilevato dalla dottrina, nonché dalla relazione della Corte dei conti per il 1995, nel silenzio della norma, la supplenza e la reggenza sono possibili solo nell'ambito della medesima area funzionale.

Ora non sembra possa revocarsi in dubbio che il personale dei ruoli ad esaurimento appartenga alla medesima area funzionale dirigenziale. Detto personale, nell'intenzione del legislatore del 1972, costituisce un serbatoio di funzionari che hanno tutti i requisiti per diventare dirigenti.

Si consideri pure che il trattamento economico dei direttori amministrativi ad esaurimento, sia in attività di servizio che in quiescenza, è collegato al trattamento dei dirigenti, proprio in ossequio alla peculiarità delle funzioni attribuite loro dalla legge e in particolare a quella di diretta collaborazione dirigenziale.

In relazione a ciò i funzionari del ruolo ad esaurimento hanno legittimamente esercitato, dal 1972 ad oggi, la funzioni di supplenza e di reggenza anche in assenza di specifica previsione normativa.

Quest'ultima, invece, è stata necessaria per i funzionari della IX qualifica proprio perchè estranei dell'area funzionale dirigenziale.

L'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevedeva: «Gli impiegati che rivestono la qualifica di ispettore generale o equiparata, sono inquadrati anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore....» dal che si desume che ai fini dell'effettivo servizio la qualifica ad esaurimento è stata sempre considerata area di «parcheggio» in attesa dell'investitura ufficiale di dirigente.

In questo senso il Consiglio di Stato (parere n. 205/76 del 26 ottobre 1976, in *Consiglio di Stato* 1977, I, 437) riferisce: «appare

indubitabile che la retroattività dei provvedimenti di inquadramento nella dirigenza comporta la valutabilità del servizio alla stregua della qualificazione fattane del provvedimento amministrativo retroattivo, indipendentemente dalle circostanze che, di fatto, nel periodo preso in considerazione, il servizio svolto nella qualifica ad esaurimento sia valutabile come servizio effettivo ai fini della corrispondenza posta dal legislatore tra le qualifiche ad esaurimento e quelle dirigenziali».

L'articolo 59, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 stabilisce infatti che l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali viene effettuato con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e l'articolo 200 sopra citato dispone che nei passaggi da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera o qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Siffatta corrispondenza trova poi conferma nella disposizione contenuta nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, secondo cui, negli inquadramenti successivi a quelli effettuati in base all'articolo 59, i dipendenti collocati nei ruoli ad esaurimento conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale.

D'altronde, è da tenere anche presente quale è stata la ragione della istituzione dei ruoli ad esaurimento. Essi, infatti, sono stati istituiti per consentire la collocazione di quei funzionari direttivi che pur avendo ti-

tolo all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti, risultavano in numero superiore rispetto alle consistenze originarie delle qualifiche dirigenziali, sicchè in definitiva le qualifiche ad esaurimento hanno avuto ed hanno ancora lo scopo di evitare pregiudizi ai dipendenti in esse collocati.

Attesa, peraltro, la corrispondenza che il servizio prestato nei ruoli ad esaurimento per eventuali progressioni di carriera dirigenziali, equivale al servizio prestato nella dirigenza stessa, se ne deduce che i funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento siano definitivamente collocati nella vera e propria carriera dirigenziale. A tal proposito anche nel recente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 241, all'articolo 25, il legislatore ha evidenziato ancora una volta la necessaria soppressione del ruolo ad esaurimento, lasciando però *ad personam* la qualifica.

Da ciò si può facilmente dedurre che le posizioni funzionali del personale ad esaurimento, ormai ridotto ad un esiguo numero, sono simili a quelle proprie della carriera dirigenziale alla quale hanno avuto accesso i funzionari i cui privilegi sono stati ulteriormente salvaguardati, con l'articolo 1-ter del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1993 n. 138: «La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle Università, fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 che rivestiva la qualifica di direttore amministrativo di prima classe ad esaurimento od equiparate, di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è inquadrato nei ruoli propri della carriera dirigenziale.